Dott. Antonio Morese
DOTTORE COMMERCIALISTA · REVISORE LEGALE
CTU e Curatore Fallimentare del Tribunale
Esperto in consulenza e contenzioso bancario

STUDIO Via F. Paolo Volpe, 2 · Salerno
STUDI SECONDARI Roma · Milano
E-MAIL antoniomorese@studiomorese.com
PEC antoniomorese@pec.studiomorese.com
WEB www.studiomorese.com

CASSAZIONE, SEZIONI UNITE 28 AGOSTO 2026

Fideiussioni ABI: la nullità non è più *automatica*

Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite tornano sulle fideiussioni conformi allo schema ABI. Per le garanzie specifiche e per quelle fuori dal periodo d'indagine il provvedimento del 2005 non basta più, e l'istanza stragiudiziale diventa decisiva ai fini dell'art. 1957 c.c.

DOTT. ANTONIO MORESE | Dottore Commercialista · CTU e Curatore Fallimentare del Tribunale

Cinque anni dopo la sentenza n. 41994 del 2021, le Sezioni Unite sono intervenute di nuovo sul contenzioso che negli ultimi anni ha occupato più di ogni altro i tribunali in materia di garanzie: la nullità delle fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.

Le clausole sono note: reviviscenza, sopravvivenza e deroga ai termini dell'art. 1957 c.c. Le questioni aperte riguardavano le fideiussioni specifiche, quelle stipulate fuori dal periodo d'indagine e i rapporti tra la deroga all'art. 1957 e la clausola di pagamento a prima richiesta.

FIDEIUSSIONI SPECIFICHE E FUORI PERIODO

Per le fideiussioni specifiche che riproducono le tre clausole, stipulate prima o dopo il periodo considerato dal provvedimento del 2005, la Corte richiede al giudice di merito un accertamento autonomo: verificare se quel modello negoziale corrisponda a un'intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza. Solo all'esito positivo la garanzia a valle è affetta da nullità, secondo i principi del 2021.

Il provvedimento della Banca d'Italia resta utilizzabile, ma come elemento di prova da solo non sufficiente, da ricostruire nella sua portata temporale e oggettiva, tenendo conto che riguardava le sole fideiussioni omnibus.

L'ONERE DELLA PROVA

Chi eccepisce la nullità deve dimostrare, con qualsiasi mezzo istruttorio, compreso l'ordine di esibizione, che l'intesa si è estesa anche al tipo di garanzia in contestazione. Se le clausole sono standardizzate e prive di trattativa individuale

non occorre provare un elemento intenzionale, ma l'onere probatorio resta a carico del garante.

> “ Dopo le Sezioni Unite la partita sulle fideiussioni ABI si gioca sulla prova e sui tempi, non più sull'automatismo.

PRIMA RICHIESTA E ART. 1957 C.C.

Il secondo principio ha un forte impatto operativo. Quando la fideiussione contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore non incorre nella decadenza dell'art. 1957 c.c. se invia al garante, nei termini di legge, un'istanza stragiudiziale di pagamento. Ciò vale anche quando la clausola di deroga ai termini dell'art. 1957 è nulla per contrasto con la normativa antitrust.

SEZIONI UNITE N. 24825/2026 · I PRINCIPI IN SINTESI

GARANZIE SPECIFICHE	PROVVEDIMENTO 2005	PRIMA RICHIESTA
Nullità solo se il giudice accerta in concreto l'intesa anticoncorrenziale	Elemento di prova utilizzabile, ma da solo non sufficiente	L'istanza stragiudiziale tempestiva evita la decadenza ex art. 1957 c.c.

L'onere di provare l'estensione dell'intesa resta a carico di chi eccepisce la nullità

La nullità della deroga fa rivivere i termini ordinari, ma non travolge la clausola a prima richiesta, perché le due pattuizioni hanno funzioni distinte. Per banche e servicer l'istanza stragiudiziale tempestiva, documentata con prova della ricezione, diventa così il vero snodo della tenuta delle garanzie.

IN BREVE

AMBITO
Fideiussioni specifiche e omnibus stipulate fuori dal periodo d'indagine del provvedimento n. 55/2005.

ACCERTAMENTO
Il giudice verifica in concreto l'esistenza dell'intesa restrittiva.

PROVA
A carico del garante, anche tramite ordine di esibizione.

ART. 1957 C.C.
Con clausola a prima richiesta basta un'istanza stragiudiziale tempestiva.

CONSIGLI PRATICI

BANCHE E SERVICER
Inviare sempre l'istanza stragiudiziale al garante nei termini, conservando prova della ricezione.

GARANTI E LEGALI

Impostare le eccezioni di nullità su elementi di prova specifici, non sul solo provvedimento del 2005.

CONSULENTI TECNICI

Ricostruire date, tipologia della garanzia e cronologia delle richieste prima di ogni valutazione.

Fonte: Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825; Cass. civ., Sez. Un., n. 41994/2021; Banca d'Italia, provvedimento n. 55/2005.

La sentenza riporta il contenzioso sulle fideiussioni ABI su un terreno più ordinato: meno automatismi e più attenzione alla prova e alla tempestività delle iniziative del creditore. Per chi gestisce garanzie è un invito a curare la documentazione; per chi le contesta, a costruire eccezioni su basi concrete.

I numeri raccontano. La tecnica chiarisce. Il metodo fa la differenza.

Salerno · Roma · Milano www.studiomorese.com antoniomorese@studiomorese.com